

Codice A1805B

D.D. 17 marzo 2022, n. 688

Art. 27 del d.lgs. 50/2016 - artt. 14 e ss. della l. 241/1990. Progetto relativo a "Primo programma operativo del Piano di Gestione Sedimenti del torrente Orco - comuni di Chivasso e Rivarolo Canavese - Progetto definitivo primo e secondo lotto funzionale", presentato dalla Città Metropolitana di Torino. Approvazione e autorizzazione del progetto.



ATTO DD 688/A1805B/2022

DEL 17/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 27 del d.lgs. 50/2016 – artt. 14 e ss. della l. 241/1990. Progetto relativo a "Primo programma operativo del Piano di Gestione Sedimenti del torrente Orco – comuni di Chivasso e Rivarolo Canavese – Progetto definitivo primo e secondo lotto funzionale", presentato dalla Città Metropolitana di Torino. Approvazione e autorizzazione del progetto.

Premesso che :

in data 9 gennaio 2019 è stata stipulata tra il Commissario di Governo contro il Dissesto idrogeologico, nella persona del Direttore Regionale alla Difesa del suolo arch. Luigi Robino in qualità di Soggetto attuatore delegato dal Commissario con proprio decreto n. 1 del 9 febbraio 2015, e la Città Metropolitana di Torino nella persona del dirigente, ing. Massimo Vettoretti (Delegato ai sensi del Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 543-13573/2018 del 21/11/2018), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, la convenzione avente ad oggetto il "Primo Programma Operativo del Programma di Gestione Sedimenti del torrente Orco comuni vari CUP J76C18000260002", finalizzato alla progettazione fino al livello esecutivo, a partire dal livello di progettazione disponibile, di una prima tranche di interventi al fine di dare una prima attuazione al Programma di Gestione dei Sedimenti; tali interventi relativi al Primo Programma Operativo sono stati individuati con d.g.r. n. 56-2852 del 07/11/2011 pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 01/12/2011.

la progettazione del "Primo Programma Operativo del Programma di Gestione Sedimenti del torrente Orco comuni vari" è stata oggetto di finanziamento da parte del Ministero della Transizione ecologica con il Fondo Progettazione, previsto dal d.p.c.m. 14 luglio 2016, mediante il decreto direttoriale 22 novembre 2017, n. 502/STA, che prevedeva fra gli altri anche l'intervento oggetto della presente determinazione; il finanziamento, disposto nei confronti del Commissario di Governo è stato da questi delegato, mediante la convenzione di cui al punto precedente, alla Città

Metropolitana di Torino;

la convenzione, che prevedeva la conclusione delle attività entro due anni dalla sua stipula, è stata oggetto di proroga in data 26 gennaio 2021 ed in data 26 ottobre 2021, quest'ultima ha posto come termine della Convenzione la data del 9 aprile 2022;

la progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva è stata redatta dalla Città Metropolitana di Torino, sulla base di quanto previsto nella suddetta convenzione e dell'autorizzazione del Vicesindaco Metropolitan con decreto n. 543-13573/2018 del 21/11/2018;

il progetto di fattibilità tecnico economica è stato sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, che si è concluso con d.d. n. 2341/A1813B/2020 del 07/09/2020 del Settore Tecnico regionale Area metropolitana di Torino, di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento;

limitatamente alle condizioni ambientali relative alla fase di progettazione, ne è stata verificata l'ottemperanza con d.d. n. 1463/A1813B/2021 del 27/05/2021 del medesimo Settore regionale.

Premesso inoltre che:

in data 13/07/2021 il dott. Gabriele Papa, in qualità di responsabile unico del procedimento, in servizio presso la Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali della Città Metropolitana di Torino, ha trasmesso al Settore regionale Difesa del Suolo il progetto definitivo denominato "Primo programma operativo del piano di gestione sedimenti del torrente Orco – comuni di Chivasso e Rivarolo Canavese – progetto definitivo primo e secondo lotto funzionale", localizzato nei Comuni di Chivasso e Rivarolo Canavese (TO);

il progetto consiste nella realizzazione delle seguenti opere lungo il torrente Orco:

- apertura di un ramo e realizzazione di una difesa spondale in destra orografica, nel Comune di Chivasso (1° lotto);
- realizzazione del ripascimento di un tratto della sponda destra, attivazione di un ramo secondario e rimodellamento soglia di attivazione di un altro ramo secondario (solo parte di sfioro) in Comune di Rivarolo Canavese (2° lotto – 1° stralcio);
- realizzazione di un tratto di scogliera in massi ciclopici in sponda sinistra, a valle del ponte della S.P. 222, in Comune di Rivarolo Canavese (2° lotto – 2° stralcio).

Dato atto che:

con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 05/08/2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento di acquisizione, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto, sono stati messi a disposizione i link per la consultazione della documentazione, fissando un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, ovvero nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, da parte dei portatori di interesse, e indicando altresì il nominativo del responsabile di tale procedimento, individuato nel responsabile del Settore Difesa del Suolo;

in data 16/09/2021, si è tenuta, presso il Settore Difesa del Suolo, la prima riunione della conferenza di servizi al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/1990;

alla luce di quanto emerso nel corso della suddetta riunione, con nota prot. n. 48030/A1805B del 14/10/2021, sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 2, c. 7, della l. 241/1990 e s.m.i., alcune integrazioni/modificazioni progettuali;

con nota prot. n. 57135/A1805B del 01/12/2021, è stata concessa, su richiesta del proponente, una sospensione dei termini del procedimento fino al 31/01/2022;

la Città Metropolitana di Torino, con note prot. n. 13689, n. 13743, n. 13966 e n. 14002 del 31/01/2022, ha provveduto a trasmettere le suddette integrazioni progettuali;

con nota prot. n. 7263 del 18/02/2022, al fine di concludere il procedimento, sono stati richiesti a tutte le Amministrazioni coinvolte il parere e/o gli atti di assenso di rispettiva competenza, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Preso atto che:

le Amministrazioni Comunali di Chiasso e Rivarolo Canavese hanno manifestato la propria disponibilità a rivestire il ruolo di soggetto attuatore degli interventi ricadenti nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, ruolo che sarà formalmente assegnato con decreto commissariale di finanziamento della parte realizzativa, una volta conclusa la progettazione esecutiva da parte della Città Metropolitana di cui alla convenzione e individuata quindi l'esatta quota parte di finanziamento da destinare ai lavori;

pertanto Codeste Amministrazioni hanno provveduto, in un'ottica di leale collaborazione tra Enti, nonché di semplificazione e accelerazione delle procedure, a porre in essere, nell'ambito della presente procedura autorizzativa, gli adempimenti necessari all'attivazione della procedura espropriativa, in particolare ad effettuare l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati dall'esproprio, finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con le modalità previste dall'art. 11 del d.p.r. 327/2001, nonché a provvedere alle ulteriori attività (pubblicazione all'albo pretorio), ai fini dell'applicazione dell'art. 6 comma 7 bis della l.r. 54/1975.

Preso atto inoltre dei seguenti pareri:

- note prot. n. 10192/A1906A del 13/09/2021 e n. 2250/A1906A del 07/03/2022 del Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 103521 del 16/09/2021 del Settore regionale Territorio e Paesaggio;
- nota prot. n. 9612/A1813C del 04/03/2022 del Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino, con cui si trasmette il nulla osta idraulico;
- note prot. n. 24435 del 22/09/2021 e n. 5146 del 03/03/2022 dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO) nelle quali si fa presente che il tratto di torrente in cui ricadono le opere in progetto non rientra tra quelli di propria competenza e che, riguardo al progetto delle opere di compensazione, che invece sono in un tratto fluviale di competenza dell'Agenzia, si esprime parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 4574 del 12/10/2021 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, nella quale si comunica che il progetto risulta compatibile con gli obiettivi di conservazione ZSC-ZPS IT1110018 "Confluenza Po – Orco – Malone", con alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 2121 del 07/02/2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nella quale si esprime parere favorevole dal punto di vista paesaggistico e, per quanto riguarda la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si

autorizza l'opera senza richiedere ulteriori accertamenti archeologici preliminari;

- note n. prot. 7651 del 24/02/2022 e n. 11505 del 15/03/2022 del Comune di Chivasso, con la quale è stata trasmessa l'autorizzazione paesaggistica e sono stati comunicati gli esiti del procedimento espropriativo;
- nota n. prot. 4208 del 15/03/2022 del Comune di Rivarolo Canavese, con la quale è stata trasmessa l'autorizzazione paesaggistica e sono stati comunicati gli esiti del procedimento espropriativo;
- nota prot. n. DINOCC/621/BAR del 15/09/2021 della SNAM – Società Nazionale Metanodotti nella quale comunica parere tecnico favorevole;
- nota prot. n. 1448 del 4/03/2022 di SATAP nella quale si esprime il relativo nulla osta di competenza (tronco A4 Torino – Milano) per la realizzazione degli interventi;
- nota prot. n. 20845 del 10/03/2022 di TERNA Rete Italia, che esprime parere favorevole con prescrizioni.

Dato atto che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:

- autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 del Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino - della Regione Piemonte, rilasciata con prot. n. 9612/A1813C del 04/03/2022;
- autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 dell'AIPO, limitatamente all'ambito di competenza, comprendente unicamente gli interventi di compensazione ambientale, rilasciata con prot. n. 5146 del 03/03/2022;
- autorizzazione paesaggistica n. 2/2022 del 9/02/2022 del Comune di Chivasso, trasmessa dall'Amministrazione Comunale con nota n. prot. 7651 del 24/02/2022;
- autorizzazioni paesaggistiche n. 3/2022 del 14/03/2022 e n. 4/2022 del 14/03/2022 del Comune di Rivarolo Canavese, inviate dall'Amministrazione Comunale con nota n. prot. 4208 del 15/03/2022.

Dato atto che:

è stata garantita la partecipazione degli interessati alla procedura espropriativa secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del d.p.r. 327/2001 e la proposta di variante agli strumenti urbanistici è stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati;

per quanto riguarda il Comune di Chivasso, non sono pervenute osservazioni da parte dei privati, come attestato dal Comune medesimo con note prot. n. 7651 del 24/02/2022 e prot. n. 11505 del 15/03/2022;

il Comune di Rivarolo Canavese, invece, ha segnalato con la nota prot. n. 11979 del 17/03/2022 che risulta pervenuta l'osservazione del sig. Mauro Morletto, in qualità di legale rappresentante della ditta SCAVI TER Morletto S.r.l., che segnala l'opportunità di suddividere la parte di mappale occupata in via temporanea dal cantiere da quella sulla quale sorgerà l'opera e contesta il fatto che, con nota prot. n. 5826 del 10/02/2020 del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, era stata respinta la sua istanza di concessione per l'estrazione di materiale litoide dal torrente Orco proprio in prospicenza del tratto d'alveo interessato dai lavori di cui al 2° lotto - 2° stralcio (scogliera in sponda sinistra), istanza che prevedeva l'asportazione di circa 10.000 m³ di materiale in sponda destra che, a suo dire, avrebbero reso non più necessari i lavori di cui al presente progetto;

in merito alla prima osservazione, si rileva accoglibile il suggerimento di suddividere la parte di mappale occupata in via temporanea dal cantiere da quella sulla quale sorgerà l'opera, mentre in merito alla seconda osservazione, si ribadisce quanto già espresso dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino con la suddetta nota prot. n. 5826 del 10/02/2020, ossia che

l'intervento richiesto dal sig. Mauro Morletto non risulta ammissibile per diversi motivi, fra i quali in particolare il fatto che non risulta ricompreso negli interventi previsti dal Piano di Gestione Piano di Gestione dei Sedimenti del Torrente Orco, approvato con DGR n° 49-1306 del 23/12/2010, nè dal primo programma operativo approvato con DGR n° 56-2852 del 07/11/2011, e che non produrrebbe particolari miglioramenti al regime idraulico del corso d'acqua.

Dato atto infine che:

in applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 4 art. 1 l.r. 23/2016 (“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”), le estrazioni di materiali litoidi, che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua, ricadenti nei corsi d'acqua o su aree in capo al demanio fluviale e lacuale, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016, mentre lo sono gli interventi di estrazione che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali;

pertanto, nel caso si preveda, a seguito del procedimento espropriativo anzidetto, l'acquisizione al demanio fluviale delle aree oggetto di interventi di escavazione, si ritiene che non sia necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione di cui alla l.r. 23/2016; in caso contrario, tra i criteri di ammissione richiesti nell'ambito del bando pubblico, dovrà essere inserito anche il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di cave e sarà onere del vincitore, ossia dell'impresa che meglio si allinea ai requisiti di aggiudicazione, provvedere successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016.

Ritenuto pertanto di approvare il progetto, ai sensi dell'art. 27 del d. lgs. 50/2016, e di autorizzare la realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, sulla base dei suddetti titoli abilitativi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nei medesimi e nei pareri sopra elencati e riportate integralmente nell'Allegato 1 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione - e fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali in fase di esercizio di cui alla citata d.d. n. 2341/A1813B/2020 del 07/09/2020, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. 50/2016
- l. 241/1990
- d.p.r. 327/2001
- l.r. 54/1975

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 27 del d. lgs. 50/2016, il progetto relativo a “Primo programma operativo del Piano di Gestione Sedimenti del torrente Orco – comuni di Chivasso e Rivarolo Canavese – Progetto definitivo primo e secondo lotto funzionale”, presentato dalla Città Metropolitana di Torino;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 14-quater della l. 241/1990, la realizzazione delle opere suddette, sulla base dei titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi e allegati alla presente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, relative alla fase di progettazione esecutiva e di realizzazione, riportate integralmente nell'Allegato 1 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione - e fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali in fase di esercizio di cui alla citata d.d. n. 2341/A1813B/2020 del 07/09/2020, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale;
- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'opera;
- di dare atto che la presente approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 7-bis, della l.r. 54/1975 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Allegato 1

Art. 27 del d.lgs. 50/2016 – artt. 14 e ss. della l. 241/1990. Progetto relativo a "Primo programma operativo del Piano di Gestione Sedimenti del torrente Orco – comuni di Chivasso e Rivarolo Canavese – Progetto definitivo primo e secondo lotto funzionale", presentato dalla Città Metropolitana di Torino.

Elenco delle Prescrizioni cui è subordinata l'approvazione e l'autorizzazione del progetto

1. In applicazione della l.r. 23/2016, recante "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", le estrazioni di materiali litoidi, che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua, che ricadono nei corsi d'acqua o su aree in capo al demanio fluviale e lacuale, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della medesima legge. Qualora le aree interessate dal rimodellamento ricadano, invece, su particelle di proprietà privata, il progetto rientra nella casistica di cui al comma 6, art. 1 della l.r. 23/2016; esso sarà quindi soggetto alle procedure della medesima legge. Pertanto, tra i criteri di ammissione richiesti nell'ambito del bando pubblico, dovrà essere inserito anche il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di cave. Sarà onere dell'aggiudicatario provvedere successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016.
2. Le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i materiali inerti (blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi in progetto, prima dell'inizio dei lavori dovranno comunicare al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale i quantitativi di materiali che si prevede di prelevare da ogni cava individuata in ambito piemontese.
3. Relativamente agli aspetti riguardanti l'interesse archeologico, nel corso della realizzazione degli interventi, si richiama la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in merito alle scoperte fortuite (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484; email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it) e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge.
4. Relativamente agli interventi ricadenti in aree incluse nella perimetrazione del Parco naturale del Po piemontese, i tagli a carico della componente forestale dovranno essere effettuati solo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 aprile, mentre i lavori di movimentazione di materiale litoide nell'alveo bagnato dovranno essere effettuati dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
5. Per quanto riguarda le opere di compensazione ambientale che ricadono nella particella catastale foglio 12 mappale 24 appartenente al demanio pubblico stradale di competenza di ANAS (due dei cinque interventi previsti, AU5 e AU7), non essendo pervenuta nei tempi la richiesta autorizzazione ad eseguire tali interventi sulle particelle di cui trattasi, si prescrive che nell'ambito dello sviluppo del progetto esecutivo, si individuino d'intesa con l'Ente Parco aree demaniali o in disponibilità al comune di Chivasso su cui ricollocare i due interventi e in caso di impossibilità, si concordi con l'Ente Parco l'integrazione degli interventi già previsti e ricadenti in demanio, al fine di non apportare modifiche al Quadro economico di progetto.
6. L'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, la cui competenza sul Torrente Orco si estende sino al ponte dell'Autostrada A4, è subordinata alla seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva pronuncia del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino mentre sono possibili modifiche ordinate dal medesimo senza variazioni in aumento dell'importo lavori di cui al quadro economico del lavoro pubblico, ciò valendo anche per il fatto estrattivo, accertata la necessità idraulica, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione al soggetto abilitato ad estrarre (di seguito "Soggetto") per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato;
- nel progetto esecutivo vanno allegare le verifiche allo schiacciamento, al ribaltamento e allo slittamento svolte sui manufatti del secondo lotto (Comune di Rivarolo Canavese -TO), con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC/2018), e sulla scogliera in destra idrografica oggetto di ripristino, come risulta dal primo stralcio del secondo lotto, va prevista anche la verifica di stabilità globale che si aggiunge alle precedenti indicate per tenere conto del rilievo retrostante e prossimale alla terminazione di testa della difesa idraulica su indicata;
- nel progetto esecutivo le tavole di progetto relative al secondo lotto devono riportare i livelli idrici di riferimento analogamente a quanto riscontrabile sulle tavole del primo lotto (Comune di Chivasso) e va nel contempo perfezionata la rappresentazione del profilo longitudinale in corrispondenza della sezione trasversale n° 7 (primo stralcio del secondo lotto) nel suo rapporto con l'attuale alveo inciso del torrente;
- il piano d'appoggio dei manufatti spondali deve essere collocato ad una quota sempre inferiore di almeno 1m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo misurata nella condizione più cautelativa fra quelle pre e post intervento lungo le corrispondenti sezioni trasversali a tutto alveo;
- il paramento esterno delle scogliere deve essere raccordato senza soluzione di continuità con l'esistente profilo di sponda e le stesse vanno opportunamente immerse alla ripa ovvero raccordate ai manufatti esistenti a tutela dell'integrità generale del sistema di difesa idraulica;
- per la formazione delle previste scogliere, dei pennelli in cassero e del cordolo della soglia di sfioro del nuovo ramo è ammesso il solo utilizzo di massi provenienti da cava extra alveo, a spigoli vivi e sagoma tendente al cubo, pertanto indipendentemente dal ritrovamento in alveo di pezzature adatte allo scopo in quanto genericamente dotate di alti valori di sfericità e arrotondamento che mal si sposano nel previsto utilizzo;
- i massi costituenti le scogliere, i pennelli in cassero e il cordolo della soglia di sfioro vanno posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità e devono risultare con struttura compatta, non geliva né lamellare, nonché possedere un volume e peso uguale o superiore ai valori stabiliti dal progetto;
- la movimentazione e l'estrazione del materiale litoide d'alveo deve essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, e gli scavi devono essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo non superiore di 50cm ripetibile fino al raggiungimento della quota di progetto;
- i rami di nuova apertura devono essere modellati in sezione trasversale originando una lieve corda molla, preferibilmente simmetrica, allo scopo di minimizzare la possibilità che si verifichino forme erosive localizzate sui lati del basso morfologico artificiale, con conseguente allargamento dello stesso a svantaggio degli equilibri idrodinamici che il progetto intende perseguire. Rispetto all'intervento di cui al primo lotto, la corda molla deve prendere avvio a partire da circa metà dello sviluppo del ramo in questione, fino alla sua terminazione di valle, mentre per quello connesso al primo stralcio del secondo lotto il modellamento va esteso su tutta la lunghezza del ramo e deve seguire il più possibile i punti la cui quota attuale può già rappresentare la direttrice preferenziale di scorrimento delle acque con attivazione per una portata con tempo di ritorno pari a 2 anni;

- il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto devono indicare puntualmente la procedura di alienazione del litoide d'alveo demaniale stabilita dall'art. 37 della LR n°15/2020 e dalla relativa DGR n° 4-2929 del 05/03/2021; altresì il fatto estrattivo non è cedibile a terzi, pertanto l'attività in oggetto può essere svolta esclusivamente dal soggetto risultante vincitore a seguito della procedura di gara (di seguito "Soggetto") il quale è inoltre tenuto a gestire l'inerte secondo le norme vigenti in materia di terre e rocce da scavo. La Stazione appaltante deve trasmettere al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino (e-mail: tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it; pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it) il verbale di aggiudicazione della gara e il Soggetto deve versare alla Regione Piemonte il corrispettivo economico sul materiale stabilito dal verbale di cui sopra, prima di iniziare l'asportazione;
- il progetto esecutivo deve proporre le tavole del rilievo di dettaglio relativo ai tratti d'asta oggetto di asportazione con il relativo calcolo analitico dei volumi, espressamente sulle aree del demanio idrico, attraverso il metodo delle sezioni ragguagliate o altro metodo più raffinato purché in tal caso vengano forniti tutti gli elementi necessari per le verifiche dei risultati ottenuti. Inoltre la zona di estrazione deve essere delimitata con solidi, stabili ed inamovibili picchetti e/o pali di idonee dimensioni, tutto ciò prima di iniziare gli scavi. Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali dovessero essere asportati o danneggiati, questi devono essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del Soggetto poiché necessari ai fini dei controlli sull'andamento dei lavori da parte di questo Settore e degli altri enti competenti in materia estrattiva sul demanio idrico, nonché per le future verifiche sullo stato di evoluzione dei luoghi per i fini del Piano di Gestione Sedimenti con particolare riguardo alla dinamica del trasporto solido e alle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d'intervento;
- il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti deve essere asportato dall'alveo;
- ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito il Soggetto deve darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino per i controlli del caso, che verranno eseguiti in contraddittorio con la messa a disposizione da parte del Soggetto medesimo del personale e dei mezzi occorrenti. Qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, il Soggetto, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuto al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri. Se ritenuto necessario il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino può chiedere al Soggetto di presentare, entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dell'estrazione eseguita, redatto da tecnico abilitato, da confrontare con quello di progetto;
- la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica, da intendersi pari alla fascia di divagazione compatibile del torrente come stabilito dal Piano di Gestione dei Sedimenti, deve avvenire per i soli fini dell'intervento operando nel rispetto dell'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. Per quanto attiene alla frazione posta sul demanio idrico il valore delle piante da trattare è da intendersi nullo secondo quanto espresso alla lettera n) della tabella canoni vigente posta in allegato alla DD n° 3484/A1801B del 24/11/2021;
- deve essere sentito l'Ufficio Tutela Flora e Fauna della Città metropolitana di Torino per gli scopi della LR n° 37/2006, recante "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", e della DGR n° 72-13725 del 29 marzo 2010 come modificata dalla DGR n° 75-2074 del 17 maggio 2011;
- durante i lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

- è vietato abbandonare qualsiasi residuo di lavorazione nel torrente o nei pressi di questo e il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato tempestivamente dalla pertinenza idraulica;
 - è a carico della Stazione appaltante l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto alla Stazione appaltante, eventualmente d'intesa con l'esecutore, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
 - terminati i lavori tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte restando la Stazione appaltante unica responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - l'espressione in linea idraulica è rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino in ordine alla stabilità di quanto previsto in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo), in quanto resta a carico della Stazione appaltante l'obbligo di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive ritenute necessarie allo scopo, previa autorizzazione del medesimo Settore regionale;
 - la Stazione appaltante deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del realizzato, che si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino. La cadenza dei controlli per i fini di cui sopra si lega a quanto stabilisce il progetto stesso e il Piano di Gestione Sedimenti e a tal proposito devono essere allocate adeguate risorse economiche anche nei quadri economici relativi ai due stralci previsti nel secondo lotto;
 - l'espressione in linea idraulica è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica della Stazione appaltante, la quale terrà il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino e i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi rispondendo di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
 - la Stazione appaltante deve trasmettere al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino la comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve comunicare il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; inoltre, al termine dell'intervento, deve presentare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato in sede di conferenza di servizi;
 - deve essere osservato il DPR n° 327/2001 e s.m.i. in materia di procedure d'esproprio e le aree da accollare al demanio idrico evidenziate sugli elaborati progettuali vanno assegnate precisamente al "Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico";
7. L'autorizzazione idraulica rilasciata dall'AIPo, limitatamente all'ambito di competenza, comprendente unicamente gli interventi di compensazione ambientale, è subordinata alla seguenti prescrizioni:
- dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori (Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale Ufficio Operativo di Torino – Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011/642504 – protocollo@cert.agenziapo.it);
 - gli scavi e la piantagione di alberi e arbusti devono osservare la distanza minima di metri 10, sia dalle unghie arginali (demaniali e private) che dal ciglio superiore di sponda;
 - non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;

- non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
 - è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di portarlo a smaltimento o comunque di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua. Riguardo il materiale vegetale adoperato in loco come rifugio per l'erpetofauna si raccomanda il taglio dello stesso in elementi di lunghezza non superiori a metri 1;
 - tutte le pertinenze demaniali interessate dagli interventi di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente;
 - rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svin colando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
 - il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del torrente Orco;
 - il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che l'AIPo, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
 - per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
 - rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del torrente Orco dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso.
8. Poiché le opere in progetto interferiscono con impianti di proprietà della società Snam Rete Gas SpA, prima dell'inizio dei lavori, si dovranno prendere contatti con l'unità operativa Snam Rete Gas / Centro di Santhià (Via Adriano Olivetti, 8 - 13084 Santhià / tel. 0161935400 fax. 0161930074) per le necessarie attività di coordinamento ed assistenza in fase esecutiva.
9. Stante che nei comuni interessati dalle opere in progetto sono presenti una o più linee elettriche aeree in gestione alla società Terna Rete Italia SpA, i cui conduttori di energia sono costantemente mantenuti ad una tensione di 220.000 V e 132.000 V, i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle Disposizioni dell'art. 117 del D.Lgs. 9/4/08 n.81, che impone, in caso di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, il rispetto di almeno una delle seguenti prescrizioni:
- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
 - posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
 - tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
- La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Nel rammentare che l'avvicinarsi ai conduttori di energia, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art.83 del D.Lgs. 9/4/2008 n.81, e relativa tab.1 dell'allegato IX), anche tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, costituisce pericolo mortale, la società Terna Rete Italia S.p.A. precisa che ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele sopra richiamate, saranno esclusivamente a carico dei responsabili e degli esecutori dell'opera e, data la preesistenza della linea, la società medesima si considera fin d'ora sollevata ed indenne da qualsiasi inconveniente che possa verificarsi in dipendenza dello stato di fatto creato (per eventuali ulteriori informazioni contattare: Unità Impianti Pont Saint Martin – Via Resistenza, 43 – 11026 Pont Saint Martin (AO), tel. 0125.975001-07, fax n. 0125.975005, Pec: dipartimento-nordovest@pec.terna.it).

Si ricorda infine la necessità del rispetto delle condizioni ambientali in fase di realizzazione di cui alla d.d. n. 2341/A1813B/2020 del 07/09/2020 del Settore Tecnico regionale Area metropolitana di Torino, ai fini della prevista verifica di ottemperanza, con particolare riguardo alle opere di compensazione ambientale, la cui tempistica di realizzazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ente Parco.